

VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 marzo 2018, in Roma

la Soc. BUSINESS SOLUTIONS ITALIA Srl (di seguito Azienda)

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

premesse che:

- La Società BUSINESS SOLUTIONS ITALIA Srl opera nel campo della fornitura a società terze, sia pubbliche che private, di servizi di gestione e supporto tecnico erogati on site sulla postazione del cliente (pc e altre apparecchiature mobili) e la sua attività si articola in installazione, spostamento, modifica, aggiornamento tecnologico di componenti informatiche presenti sugli apparati dei clienti.
- La società con effetto dal 1 marzo 2018 ha acquisito dalla società ES FIELD DELIVERY ITALIA Srl, i rami di azienda denominati "EUFS North" e "EUFS South.
- L'operazione sopra descritta è stata finalizzata mediante un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 47 L. 428/90, e successive modifiche;
- Permanendo lo stato di criticità dei rami d'azienda oggetto dell'operazione su descritta, si rende necessario il proseguimento in capo alla Società dell'intervento del Contratto di Solidarietà difensivo già applicato, fino al 28 febbraio 2018, dalla Società ES FIELD DELIVERY ITALIA Srl ai lavoratori impegnati nei rami d'azienda successivamente oggetto del trasferimento.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 34 lavoratori FTE in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
3. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media applicata sarà del 28,8 % mentre la percentuale individuale massima di riduzione dell'orario di lavoro non sarà superiore al 65% nell'arco dell'intero periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale. Si concorda pertanto sulla percentuale massima di




Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives of BUSINESS SOLUTIONS ITALIA Srl and the unions (CGIL, CISL, UIL).

riduzione dell'orario di lavoro, fino al 65%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, per un numero massimo di 15 lavoratori, stante le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

4. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà i lavoratori delle strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per i dirigenti
5. Sarà pertanto interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.
6. Nei confronti del personale che successivamente alla data del 6 marzo 2018 si dovesse trovare in regime di distacco, la riduzione dell'orario di lavoro cesserà di essere applicata, fino al venire meno del distacco stesso, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione.
7. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 118 dipendenti, suddiviso per sede, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
8. Il Contratto di Solidarietà avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza 6 marzo 2018 e durata sino al 5 marzo 2019.
9. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è di tipo verticale, e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione prevista.

Le riduzioni di orario programmate, nonché la modalità di gestione delle stesse, potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta, che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione della relativa nuova programmazione.

10. E' fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di modificare in aumento l'orario, ridotto come determinato nel presente accordo, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo. Laddove tali esigenze di aumento dell'orario di lavoro determinino un azzeramento della riduzione dell'orario, all'interno della medesima famiglia professionale per unità produttiva interessata dalla riduzione stessa, la presente intesa non esclude l'utilizzo di lavoratori con contratti a termine e/o contratti interinali.




2



11. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
12. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza mensile, a decorrere dal mese Aprile 2018, entro il giorno 15 del mese precedente (fatta eccezione per il solo mese di Aprile 2018).
13. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine. La validità del presente punto è subordinata all'effettiva autorizzazione ministeriale e successiva integrazione da parte dell'INPS.
14. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro. Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.
15. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale, unitamente alle RSU firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Soc. BUSINESS SOLUTIONS ITALIA Srl



p. la SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL Nazionali e Territoriali



p. le RSU

